



ASSIBROKER_{s.r.l.}
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



Piazza Garibaldi, 6

43013 Langhirano (PR)

Tel. 0521 358671

Fax 0521 351631

langhirano@assibrokerpr.it

Capitolato D'Oneri Per La Copertura Del Rischio

RC PATRIMONIALE

Istituto Scolastico

2021-2022

Redatto da Assibroker Consulting Srl

Settembre 2021

SOMMARIO

CONTRAENTE

ASSICURATI

- A) DIRIGENTE SCOLASTICO
- B) DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- C) CONSIGLIO DI ISTITUTO

MASSIMALI

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi e/o Ente	€ 2.000.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile patrimoniale per danni diretti verso l'Ente di appartenenza	€ 1.000.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo

DEFINIZIONI

Pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Pag. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT PERDITE PATRIMONIALI

Pag. 5

PATTUZIONI CONTRATTUALI

Pag.10

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente:	L'istituto scolastico
Società:	L'impresa assicuratrice
Broker:	Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e cioè: Assibroker Consulting srl – nella persona del broker Rosa Graiani
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte prestabilita di danno liquidabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà effetto ed efficacia dalle ore 24 e cesserà alle ore 24 del frontespizio di Polizza .

ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di durata annuale sarà rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell'Assicurato.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 8 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT PERDITE PATRIMONIALI

ART. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniale del *Dirigente Scolastico*

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza a fatti colposi, omissivi, e/o negligenti nell'espletamento delle sue mansioni di **Dirigente Scolastico** di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato per tutte le sedi di cui è titolare o Reggente; nonché in quelle previste nell'ambito di iniziative, società, associazioni ed i accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali a titolo esemplificativo ma non limitativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

La garanzia comprende inoltre:

- le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisione della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato nell'espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivati da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Estensione di Garanzia

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente Polizza nei termini precisati all'ART.9 si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di :

- nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo
- distribuzione interna delle cattedre
- applicazioni dei criteri stabiliti del Consiglio d'Istituto per la formazioni delle classi
- individuazioni dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico; applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria
- concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica
- concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'Estero
- esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, presidente per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, Direzione Scolastica Regionale o dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca)
- applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti
- errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere
- mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola

- errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.
- errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo
- mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico
- esecuzione di delibere degli organi collegiali
- multe, ammende, sanzioni in genere inflitte a terzi a seguito di errori colposi dell'Assicurato. Il limite massimo di risarcimento è pari ad euro 5.000,00 per sinistro ed euro 10.000,00 per anno assicurativo nell'ambito del massimale della Responsabilità civile terzi per perdite patrimoniali.
- smarrimento, distruzione, e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina, incendio
- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardo e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 10% su ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 5.000,00.

Esclusioni

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti commessi dall'Assicurato con dolo;
- smarrimento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- perdite derivate da sottrazione di cose per furto e/o rapina;
- a cose altrui derivanti da incendio
- ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione e collegi sindacali di altri Enti.

B) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del *Direttore ai servizi Generali ed amministrativi*

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza a fatti colposi, omissivi, e/o negligenti nell'espletamento delle sue mansioni di ***Direttore dei Servizi Generali Amministrativi*** di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato per tutte le sedi di cui è titolare o Reggente; nonché in quelle previste nell'ambito di iniziative, società, associazioni ed i accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali a titolo esemplificativo ma non limitativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

La garanzia comprende inoltre:

- le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisione della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato nell'espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivati da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Estensione di garanzia

- Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente Polizza nei termini precisati all'ART.9 si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di :
 - pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei decreti di carriera
 - mancato rispetto di scadenze fiscali
 - erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione Unica per il Lavoro Dipendente (CUD)
 - retribuzione non dovuta personale supplente annuale, o a supplente temporaneo

- liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative
- errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali
- errata liquidazione dell'indennità di missione
- errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia
- errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo , docente e A.T.A. con conseguente emissione di certificazione errata
- errata registrazione di documenti contabili di ogni specie connessi con le scritture finanziarie
- mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi)
- smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali
- smarrimento di diplomi
- mancata conservazioni di atti
- omissione di denuncia di infortunio sul registro degli Infortuni
- erroneo versamento delle tasse scolastiche
- errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e documenti di ogni genere
- ammanchi nel patrimonio dei beni immobili
- mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola
- errato conteggio degli stipendi, delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.
- errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera
- multe, ammende, sanzioni in genere inflitte a terzi a seguito di errori colposi dell'Assicurato. Il limite massimo di risarcimento è pari ad euro 5.000,00 per sinistro ed euro 10.000,00 per anno assicurativo nell'ambito del massimale della Responsabilità civile terzi per perdite patrimoniali.
- smarrimento, distruzione, e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina, incendio
- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) , ritardo e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 10% su ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 5.000,00.

Esclusioni

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti commessi dall'Assicurato con dolo;
- smarrimento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- perdite derivate da sottrazione di cose per furto e/o rapina;
- a cose altrui derivanti da incendio
- ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione e collegi sindacali di altri Enti.

C) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del *Consiglio di Istituto*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza a fatti colposi, omissivi, e/o negligenti nell'espletamento delle sue mansioni di **Consiglio di Istituto**, organo riconosciuto dal DPR n. 416 del 31/05/1974.

La garanzia comprende inoltre:

- le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisione della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato nell'espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivati da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

Estensione di Garanzia

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono regolate nel Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n.44 Art. 33-Regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche “

Nei casi al punto **1)** sotto riportato l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto; in tali casi il Dirigente Scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto.

In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

1) Il Consiglio di Istituto delibera in ordine a:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni
- costituzione o compartecipazione a fondazioni, istituzione o compartecipazione a borse di studio
- accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dimissione del bene
- adesioni a reti di scuole e consorzi
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno
- partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa previsto al comma 1 dell'Art. 34 (procedura ordinaria di contrattazione) del decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1 febbraio 2001 n. 44
- all'acquisto di immobili

2) Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali

- contratti di sponsorizzazione
- contratti di locazione di immobili
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
- acquisto e alienazione di titoli di stato
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
- partecipazione a progetti internazionali

Esclusioni

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti commessi dall'Assicurato con dolo;
- smarrimento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- perdite derivate da sottrazione di cose per furto e/o rapina;
- a cose altrui derivanti da incendio

ART. 10 DECORRENZA E VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Dopo la cessazione del servizio per dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell'Assicurato, l'assicurazione sarà operante per un periodo di anni dieci solo nel caso che il fatto commesso dall'Assicurato sia avvenuto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e sempre che la denuncia di Sinistro sia pervenuta alla società non oltre dieci anni dalla cessazione del contratto stesso.

ART. 11 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto dall'Assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C. si esonera l'Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Informazione Sinistri
- 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
- 4) Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
- 5) Interpretazione della polizza
- 6) Rinuncia al diritto di surroga
- 7) Coassicurazione e delega
- 8) Clausola Broker

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza precisata in gara.

3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

4) DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

5) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C.

7) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

8) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

